

Osservatorio sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro n. 4/2025

Observatory on health and safety in the workplace n. 4/2025

di Gaia Gandolfi

Abstract [ITA]: Il numero contiene un massimario delle più importanti sentenze, nel settore civile e penale, della Cassazione depositate nel quarto trimestre 2025, nonché il riferimento ad alcune novità normative intervenute nel medesimo periodo.

Abstract [ENG]: *This issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court filed in the fourth quarter of 2025, as well as references to some regulatory innovations.*

Parole chiave: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – evoluzioni giurisprudenziali

Keywords: *Health and safety at workplace – jurisprudential developments*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede civile relative al quarto trimestre 2025. – 3. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione in sede penale relative al quarto trimestre 2025. – 4. Le novità normative.

1. Premesse.

In questo numero l'Osservatorio contiene una rassegna delle massime relative ad alcune delle più interessanti pronunce della Corte di cassazione, sia in sede civile, sia in sede penale, relative al quarto trimestre del corrente anno.

Seguirà una rassegna delle principali novità normative.

2. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede civile relative al quarto trimestre 2025.

- 1) Cass., Sez. lav., ord. 9 ottobre 2025 (ud. 26 settembre 2025), n. 27124
Malattia professionale – aggravamento

L'aggravamento della malattia professionale, ai fini della rendita INAIL, deve essere valutato anche se concretizzatosi nel corso del procedimento amministrativo ovvero del procedimento giudiziario; tuttavia, nel sistema delineato dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 detto aggravamento, per assumere rilievo decisivo, deve comunque manifestarsi nel termine di quindici anni dall'originario riconoscimento.

- 2) Cass., Sez. lav., ord. 10 ottobre 2025 (ud. 26 settembre 2025), n. 27152
Infortuni sul lavoro – società cooperative – copertura assicurativa

In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), laddove stabilisce che i soci delle cooperative sono assoggettati all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro qualora prestino attività manuale, deve essere interpretato nel senso che è da ricondurre nell'alveo della copertura assicurativa qualunque attività manuale che

sia connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell'obbligazione lavorativa e, dunque, non solo quelle attività che risultino caratterizzate in maniera prevalente da manualità. Ciò anche in ragione delle finalità dell'assicurazione, preordinate, ai sensi dell'art. 38 Cost., alla tutela di una situazione di bisogno scaturente dal rischio del verificarsi dell'evento lesivo protetto (nel caso di specie la suprema Corte, esprimendo il principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata dal socio di una società cooperativa, il quale, a seguito di un sinistro, in sede di merito si era visto negare la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea e dell'indennizzo per invalidità permanente. I giudici del merito, infatti, avevano escluso che l'attività svolta dall'infortunato al momento del sinistro, ovvero l'esercizio di un sopralluogo al fine di verificare le cause di alcune infiltrazioni e di predisporre gli interventi manutentivi necessari, potesse costituire lavoro manuale, tale da rientrare nella previsione della copertura assicurativa. La Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall'infortunato, ha, invece, statuito che lo svolgimento di un sopralluogo prodromico alla predisposizione dei luoghi su cui intervenire è, indubbiamente, un'attività strumentale e funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa del soggetto ricorrente e, come tale, rientrante nella copertura assicurativa in disamina).

3) Cass., Sez. lav., ord., 14 ottobre 2025 (ud. 10 giugno 2025), n. 27410

Malattia professionale tabellata – riconducibilità alle lavorazioni a rischio

In tema di malattie professionali, dall'inclusione nelle specifiche tabelle sia della lavorazione, sia della malattia, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'INAIL, tenuto, in particolare, a dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa, oppure la circostanza che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia. Laddove la malattia si sia manifestata dopo lungo tempo dalla esposizione a rischio e oltre il periodo di indennizzabilità indicato nelle tabelle, grava, invece, sul lavoratore l'onere di provare la concreta riconducibilità della patologia all'attività lavorativa svolta, in particolare in caso di multifattorialità della malattia.

4) Cass., Sez. lav., ord. 14 ottobre 2025, (ud. 10 giugno 2025), n. 27444

Malattia professionale – c.d. “costrittività organizzativa” – inclusione nelle tabelle aggiornate di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – copertura assicurativa – presunzione – onere della prova

Tra le patologie professionali “tabellate” rientra, quale malattia psichica e psicosomatica, il disturbo post-traumatico da stress con riferimento alle lavorazioni/esposizioni da c.d. “costrittività organizzativa”, quali, a titolo esemplificativo, la marginalizzazione dalla attività lavorativa, lo svuotamento di mansioni, la mancata assegnazione di compiti lavorativi con inattività forzata, l'inadeguatezza delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro, l'esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, etc. Per ritenere presuntivamente sussistente il nesso causale tra l'esposizione a rischio e la patologia diagnosticata non è, tuttavia, sufficiente acclarare l'adibizione a mansioni del tipo di quelle indicate in tabella e la natura stressogena della malattia, essendo, invece, necessaria la dimostrazione, da parte del lavoratore, della deviazione consapevole da un modello organizzativo che provochi condizioni di marginalizzazione dalla attività lavorativa, di inattività forzata, di dequalificazione, di esasperate forme di controllo, e così via. Solo la dimostrazione della reiterazione e dell'intento persecutorio di condotte datoriali orientate verso la lamentata “costrittività organizzativa” si rivela in stretta connessione causale con il diagnosticato disturbo psichico, rilevante anche ai fini della copertura assicurativa.

5) Cass., Sez. lav., ord., 14 ottobre 2025 (ud. 10 giugno 2025), n. 27445

Rendita in favore dei superstiti – presupposti

La rendita di cui all'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è una prestazione economica riconosciuta in favore degli stretti congiunti di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale; trattasi di una prestazione previdenziale autonoma, spettante a detti soggetti *iure proprio* e non *iure successionis*, che prescinde dalla circostanza che per quel medesimo evento fosse stata già costituita la rendita in favore del lavoratore deceduto.

6) Cass., Sez. III, ord. 24 ottobre 2025 (ud. 25 settembre 2025), n. 28255

Decesso come conseguenza di malattia professionale – danno da perdita del rapporto parentale – presunzione

In caso di decesso di una persona causato da un illecito (nella vicenda al vaglio l'esposizione del lavoratore defunto all'amianto) si presume, *ex art. 2727 c.c.*, una sofferenza morale in capo non solo ai membri della famiglia "successiva" (ovverosia coniuge e figli della vittima), ma altresì ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando che la vittima e il superstite non convivessero (circostanza che potrebbe essere valutata e valorizzata ai fini dell'individuazione del *quantum debeatur*). In tali casi, dunque, incombe sul soggetto sul convenuto l'onere di provare che il rapporto tra la vittima ed il parente superstite non fosse caratterizzato da affetto e che, conseguentemente, la morte della prima non abbia causato un danno non patrimoniale nella sfera soggettiva del secondo.

7) Cass., Sez. lav., ord. 5 novembre 2025 (ud. 18 settembre 2025), n. 29302

Infortuni sul lavoro – accertamento della responsabilità in sede penale – sentenza irrevocabile – cognizione del giudice civile

In materia di infortuni sul lavoro, la sentenza che, in sede penale, abbia accertato l'esistenza del reato (lesioni o omicidio colposo), pronunciando, altresì, condanna definitiva dell'imputato/soggetto in posizione di garanzia al risarcimento dei danni in favore del lavoratore costituitosi parte civile – demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio – spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nonché alla declaratoria *iuris* di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni. Il giudizio civile risarcitorio, quindi, è deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.

8) Cass., Sez. lav., ord. 12 novembre 2025 (10 settembre 2025), n. 29823

Infortunio del dipendente – informazione e formazione del lavoratore – responsabilità del datore – esclusione

In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore può essere esclusa laddove risulti dimostrato che questi abbia fornito al lavoratore istruzioni circa l'espletamento delle mansioni affidate, formandolo adeguatamente, in base alle necessarie tecniche di prevenzione degli infortuni per la specifica attività svolta (nel caso di specie la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla lavoratrice che, in sede di merito, aveva convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito dell'infortunio – trauma alla schiena – occorso nell'espletamento delle proprie mansioni di badante, mentre sollevava dal letto il soggetto invalido da assistere per adagiarlo sulla sedia a rotelle. La suprema Corte ha ritenuto incensurabili le conclusioni rassegnate dal giudice dell'appello nella sentenza impugnata in punto di assenza di responsabilità del datore di lavoro, essendo risultato dimostrato non soltanto che il medesimo datore

aveva adeguatamente informato ed addestrato la ricorrente alla manovra per il passaggio dalla carrozzina al letto e a qualsivoglia ulteriore operazione necessaria, ma altresì che la lavoratrice, in possesso di una pregressa esperienza professionale come assistente badante, aveva confermato di essere pienamente in grado di effettuare la predetta manovra).

9) Cass., Sez. lav., ord. 17 novembre 2025 (ud. 18 settembre 2025), n. 30332

Malattia professionale – risarcimento del danno – prescrizione

In tema di malattia professionale, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria inizia a decorrere dal momento della conoscenza o conoscibilità, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, in ragione della diffusione delle conoscenze scientifiche, della patologia e del carattere professionale della stessa. In particolare, quanto alle prestazioni dovute dall'INAIL e al termine triennale di prescrizione della relativa azione di cui all'art. 112, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la manifestazione della malattia professionale si ritiene verificata laddove sussista l'oggettiva possibilità che l'esistenza della patologia, la sua natura professionale e l'indennizzabilità della stessa, siano conoscibili in base alle evoluzioni scientifiche del momento, indipendentemente dal grado di cultura del soggetto interessato.

10) Cass., Sez. lav., ord. 17 novembre 2025 (ud. 18 settembre 2025), n. 30334

Condotta abnorme del lavoratore – introduzione in luogo estraneo all'attività lavorativa – denuncia di infortunio da parte del datore – libero apprezzamento del giudice

Non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al dipendente laddove quest'ultimo si sia introdotto in un luogo del tutto estraneo alla prestazione lavorativa, nondimeno di proprietà di un terzo soggetto. Sul punto, peraltro, la delimitazione dell'obbligo di prevenzione in relazione allo specifico contesto lavorativo e, dunque, la correlata valutazione di esorbitanza della condotta del lavoratore – tale da annullare il nesso di causalità con la prestazione lavorativa – costituisce giudizio di merito, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

In tema di infortuni sul lavoro, sebbene la denuncia di infortunio effettuata dal datore ex art. 53 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede la descrizione delle modalità di accadimento e ogni altra circostanza di fatto, abbia valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., la stessa – essendo rivolta ad un terzo (INAIL) – è liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo.

11) Cass., Sez. lav., ord. 17 novembre 2025 (ud. 18 settembre 2025), n. 30335

Lavori in quota – rischio assicurato – interpretazione delle clausole di polizza

In tema di infortuni sul lavoro, l'interpretazione delle clausole di polizza in merito alla portata ed all'estensione del rischio assicurato è devoluta al giudice del merito, con la conseguenza che la stessa, laddove rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità, ove oggetto del vaglio non può essere la ricostruzione della volontà delle parti, ma solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice del merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (nel caso di specie, il datore di lavoro era stato condannato al risarcimento del danno patito dal dipendente in conseguenza dell'infortunio a questi occorso allorquando, mentre si trovava su un cestello elevatore impegnato nell'esecuzione di lavori di potatura di alberi, il medesimo lavoratore era caduto in terra da una considerevole altezza. In sede di

appello, la Corte territoriale aveva dichiarato l'obbligo della compagnia assicuratrice della società datrice di lavoro di tenere indenne quest'ultima, nei limiti del massimale di polizza, di quanto la stessa era stata condannata a pagare a titolo risarcitorio in favore del dipendente. Avverso la sentenza aveva, allora, proposto ricorso per cassazione la compagnia, deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che le clausole del contratto assicurativo avrebbero dovuto essere interpretate nel senso di estendere l'operatività della polizza – avente come specifico oggetto la copertura del rischio derivante dalla posa in opera presso terzi di infissi metallici e pareti metalliche, installazioni di vetri di qualsiasi dimensione e genere, con operazioni di saldatura e verniciatura mediante l'utilizzo di scale e piattaforme mobili e semoventi – anche alla diversa attività praticata in occasione del sinistro, ovvero la potatura in quota di alberi. La Cassazione, esprimendo il principio di cui alla massima, ha ritenuto immune da censure l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello, la quale, con adeguata e puntuale motivazione, aveva ravvisato l'omogeneità del rischio specifico tra l'attività di montatura di infissi – oggetto espresso della polizza – e quella di manutenzione e potatura delle piante. Il tutto, atteso che per entrambe le attività il fattore di maggior rischio sarebbe stato rappresentato dalla necessità di operare ad altezze elevate, mediante impiego di piattaforme mobili e semoventi).

12) Cass., Sez. III, ord. 30 novembre 2025 (ud. 14 novembre 2025), n. 31209
Infortuni sul lavoro – responsabilità del custode

In tema di infortuni sul lavoro, sussiste responsabilità ex art. 2051 c.c. laddove la cosa in custodia ove si è verificato il sinistro sia intrinsecamente ed obiettivamente pericolosa e, quindi, inadatta all'uso per il quale è affidata; tale circostanza, infatti, non può considerarsi quale elemento neutro rispetto all'incidente occorso, qualora la natura e la conformazione del bene si siano posti in relazione all'infortunio in evidenti termini causali (nel caso al vaglio, la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del comproprietario di un immobile, adibito ad opificio, all'interno del quale si era verificato un infortunio mortale in danno di un lavoratore, dipendente di un'impresa pure comproprietaria del predetto immobile, nell'espletamento delle mansioni al medesimo affidate. La Corte d'appello aveva, quindi, escluso profili di responsabilità in capo al custode/comproprietario atteso che, rispetto alla dinamica del sinistro, sarebbe difettato il nesso causale tra il capannone in custodia e il danno; ciò in quanto l'evento sarebbe stato determinato dall'uso anomalo di un macchinario da parte dei lavoratori, e non dalla struttura o dalle condizioni dell'immobile, le quali avrebbero avuto ruolo neutro nella verifica dell'evento sinistroso. La Cassazione, all'esito del ricorso proposto dagli eredi del *de cuius*, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non conforme a diritto l'esclusione del nesso causale nei termini prospettati dal giudice del secondo grado. Ciò nella misura in cui l'immobile *de quo* era stato adibito ad opificio, pur essendo ancora in fase di costruzione, privo di scale, ascensori, parapetti e presidi di sicurezza, utilizzato, peraltro illecitamente, dalla società datrice di lavoro, nella consapevolezza anche del custode/comproprietario, come luogo ove la vittima prestava lavoro).

13) Cass., Sez. lav., ord. 1 dicembre 2025 (ud. 2 ottobre 2025), n. 31355

Malattia professionale – detrazione indennizzo INAIL dal risarcimento danno biologico – eccezione sollevata in sede di legittimità – inammissibilità

In tema di malattia professionale, sebbene l'eccezione di detrazione dell'indennizzo INAIL dal risarcimento del danno biologico spettante sia un'eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, la stessa non può, però, essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Ciò in quanto detta questione implica l'accertamento tanto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'operatività della copertura assicurativa INAIL, quanto quello, in fatto, circa la sussistenza della malattia e dei danni indennizzabili dall'assicuratore sociale con i criteri speciali previsti dall'ordinamento assicurativo.

14) Cass., Sez. lav., ord. 1 dicembre 2025 (ud. 2 ottobre 2025), n. 31367

Mobbing – responsabilità del datore di lavoro

Anche qualora non sia configurabile una condotta di *mobbing*, atteso il difetto di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di condotte pregiudizievoli, può comunque sussistere violazione dell'art. 2087 c.c. laddove il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il protrarsi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, ovvero realizzi comportamenti non propriamente illegittimi, ma tali da generare disagi o *stress*, contribuendo, in tal modo, ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi. In tale prospettiva, quindi, ove il datore indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, è configurabile la responsabilità del medesimo nel caso in cui l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute (nello stesso senso e nel medesimo periodo si veda anche Cass., Sez. lav., ord. 16 ottobre 2025, ud. 18 settembre 2025, n. 27685).

15) Cass., Sez. lav., ord. 1 dicembre 2025 (ud. 2 ottobre 2025), n. 31372

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – azione risarcitoria ex art. 2087 c.c.

Il sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per il riconoscimento di una rendita INAIL, e l'azione risarcitoria promossa ex art. 2087 c.c. dal lavoratore nei confronti del datore, sono caratterizzati da una differenza strutturale e funzionale. Ai fini della prestazione previdenziale, infatti, è irrilevante la componente soggettiva, atteso che l'indennizzo è erogato indipendentemente da ogni valutazione di responsabilità e dall'adempimento del datore ai suoi obblighi assicurativi; trattasi, inoltre, di prestazioni svincolate dalla personalizzazione del danno, erogate sulla base di criteri predeterminati, stabiliti dalla legge. Accanto a tale forma di tutela può porsi, in posizione di autonomia, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro, il quale resta civilmente responsabile per i danni definiti complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, non quantitativamente determinabili a priori, e che presuppongono la violazione di obblighi di comportamento, previsti a protezione della salute del lavoratore.

16) Cass., Sez. lav., ord. 15 dicembre 2025 (ud. 25 settembre 2025), n. 32630

Infortunio sul lavoro – sforzo compiuto per vincere una resistenza nell'espletamento delle mansioni

La corretta esegesi dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 impone di valutare l'azione violenta, idonea a provocare una patologia riconducibile all'infortunio protetto, in termini di causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un breve arco temporale, non potendosi, invece, ritenere indennizzabili come infortuni sul lavoro quelle patologie che rinverano la propria origine nell'affaticamento, quale normale conseguenza dell'attività lavorativa. In tale prospettiva, dunque, qualificare lo sforzo compiuto per vincere una resistenza nell'espletamento di mansioni lavorative è fondamentale per escludere la rilevanza di una mera dolenza accusata nel compimento di operazioni non eccedenti l'ordinaria esecuzione delle prestazioni.

17) Cass., Sez. lav., 15 dicembre 2025 (ud. 24 giugno 2025), n. 32721

Lavoratori dipendenti di amministrazioni statali – indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente a infortunio sul lavoro

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti delle amministrazioni statali è attuata presso INAIL nelle forme della gestione per conto dello Stato, nel senso che, per quanto l'Istituto anticipi le prestazioni che le amministrazioni statali provvedono annualmente a rimborsare, restano, comunque, a carico di queste ultime le indennità giornaliere, destinate ad assolvere una funzione assistenziale per il sostentamento del lavoratore che temporaneamente, in ragione dell'infortunio subito, non lavora. Sicché, per tali lavoratori è esclusa l'erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell'INAIL, ciò in quanto gli stessi, in base alla normativa di riferimento, nel periodo in cui si astengono dal lavoro a causa dell'infortunio occorso, percepiscono per intero la normale retribuzione da parte del datore di lavoro. La peculiarità di detta copertura assicurativa risiede, infatti, nella circostanza che il rapporto assicurativo, anziché essere trilatero – come avviene per gli altri lavoratori – i cui protagonisti sono il datore di lavoro, il dipendente e l'assicurazione, è bilaterale, in quanto nello Stato sono riunite le posizioni sia del datore di lavoro, sia dell'assicurazione. In tale quadro, tuttavia, lo Stato affida in ogni caso all'INAIL il compito di assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in base alle disposizioni compendiate nel d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; la valutazione circa l'indennizzabilità dei casi rientra, pertanto, nella specifica ed esclusiva competenza dell'INAIL.

18) Cass., Sez. III, ord. 24 dicembre 2025 (ud. 15 ottobre 2025), n. 33974

Azione civile per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro – ipotesi di reato – legittimazione passiva – rapporto di immedesimazione organica

L'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere della condotta dell'autore di un fatto costituente reato, è ammessa anche laddove difetti una precisa identificazione dell'autore del reato medesimo, purché il fatto possa concretamente attribuirsi al soggetto del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di un rapporto di immedesimazione organica, come quello che lega, ad esempio, la società di capitali al suo amministratore, o di dipendenza.

19) Cass., Sez. lav., ord. 29 dicembre 2025 (ud. 5 novembre 2025), n. 34619

Risarcimento del danno non patrimoniale per lesione alla salute – personalizzazione

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale azionato dal lavoratore a seguito del sinistro occorso sul luogo di lavoro, la misura *standard* del risarcimento prevista dalla legge, ovvero dal criterio equitativo uniforme basato sul ricorso alla c.d. “tabelle”, può essere incrementata dal giudice – chiamato, in tal caso, ad assolvere ad un obbligo motivazionale più pregnante – solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, laddove, di contro, le conseguenze ordinariamente derivanti da infortuni analoghi, sofferti da persone della stessa età, non legittimano alcuna personalizzazione in aumento. Non costituiscono, ad esempio, conseguenze del tutto anomale o particolari quelle rappresentate dal numero di ricoveri ospedalieri e di interventi chirurgici o, ancora, dalla deambulazione con l'ausilio di stampelle (circostanze la cui cognizione è devoluta al giudizio di fatto del giudice del merito), potendo essere queste le normali conseguenze di un evento traumatico come quello patito dal ricorrente nel caso di specie (l'infortunato, nell'espletamento delle proprie mansioni, era stato attinto dal cingolato di un escavatore, riportando postumi permanenti per lo schiacciamento dell'arto inferiore sinistro, mezzo del quale egli non si era avveduto in quanto si trovava di spalle allo stesso, indossando delle cuffie antirumore che gli impedivano di sentirne il rumore).

20) Cass., Sez. lav., ord. 29 dicembre 2025 (ud. 5 novembre 2025), n. 34621

Infortunio sul lavoro – liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – tabelle c.d. “a forbice” e tabelle c.d. “a punti”

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, laddove l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle c.d. “a forbice”, l'interessato è legittimato a proporre impugnazione al fine di ottenere la liquidazione di una somma risarcitoria maggiore alla luce delle tabelle c.d. “a punti”, adottate nelle more del giudizio di appello. In tal caso, però, è onere dell'interessato quello di dedurre, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le diverse tabelle, allegando che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe un risultato più favorevole rispetto alla liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata.

Il danno da perdita del rapporto parentale, al fine di garantire un congrua valutazione delle circostanze del caso concreto, nonché uniformità di giudizio in casi analoghi, deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul c.d. “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'indicazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima e quella del superstite, il grado di parentela e la convivenza, unitamente alla specifica dei relativi punteggi. Il tutto, con la possibilità di applicare sull'importo finale alcuni correttivi in ragione della peculiarità del caso concreto, salvo che l'eccezionalità della specifica questione non imponga una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella, circostanza della quale il giudice è chiamato a fornire adeguata motivazione.

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione in sede penale relative al quarto trimestre 2025.

- 1) Cass., Sez. IV, 1 ottobre 2025 (ud. 18 giugno 2025), n. 32520
Infortuni sul lavoro – preposto – posizione di garanzia

Il preposto, quale soggetto che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando al contempo un funzionale potere di iniziativa, è gravato da una posizione di garanzia, con l'obbligo, quindi, di assicurare la sicurezza del lavoro. Egli, dunque, risponde degli infortuni occorsi ai lavoratori in caso di violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi, da intendersi, anche, quale obbligo di impedire prassi lavorative *contra legem* (nel caso al vaglio, il ricorrente era stato ritenuto responsabile, nella qualità di preposto, dell'infortunio occorso ad un lavoratore, non avendo l'imputato vigilato sul corretto utilizzo, da parte dell'infortunato, della scala a pioli doppia, consentendone, di fatto, il suo utilizzo senza che vi fosse altro lavoratore a trattenerla ai piedi. Sicché, la persona offesa, al fine di procedere alle operazioni di pulizia delle finestre di un edificio all'interno del cantiere ove svolgeva attività lavorativa, alla presenza del ricorrente si era posizionato “a cavalcioni” sulla predetta scala, perdendo l'equilibrio e rovinando in terra, procurandosi lesioni gravi. La suprema Corte, ritenendo la sentenza impugnata priva di vizi di sorta, ha, dunque, respinto il ricorso proposto dall'interessato. Sull'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, con conseguente responsabilità dello stesso in caso di infortunio ad un dipendente correlato a prassi *contra legem* colposamente ignorate, si veda anche, nel medesimo periodo di riferimento, Cass., Sez. IV, 28 novembre 2025, ud. 6 novembre 2025, n. 38672).

- 2) Cass., Sez. IV, 16 ottobre 2025 (ud. 24 settembre 2025), n. 33954

Coordinatore per l'esecuzione – posizione di garanzia – funzioni

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alle lavorazioni all'interno di un cantiere edile, è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettando al medesimo compiti di alta vigilanza, quali: il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese coinvolte nelle attività lavorative, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l'applicazione scrupolosa delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; la verifica circa l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e l'allineamento dello stesso al piano di sicurezza e coordinamento; l'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione delle lavorazioni ed alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera, verificando, inoltre, l'adeguamento dei rispettivi POS da parte di tutte le imprese impegnate nel cantiere.

3) Cass., Sez. IV, 3 novembre 2025 (ud. 22 ottobre 2025), n. 35875

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Il reato di cui all'art. 451 c.p. sanziona le condotte consistite nell'omessa collocazione, nella rimozione o, ancora, nella resa inidoneità allo scopo, di apparecchi e strumenti deputati all'estinzione di un incendio, nonché al salvataggio o al soccorso delle persone, non essendo necessario anche il concreto verificarsi di uno dei danni che la norma incriminatrice *de qua* mira a impedire o, comunque, a limitare. Sebbene, poi, ai fini dell'integrazione di tale fattispecie sia necessario che il pericolo si riferisca a un numero indeterminato di persone, detta indeterminatezza non si traduce necessariamente nella presenza di una collettività di lavoratori, tale da rendere possibile una diffusa estensione del pericolo, dovendo, invece, essere intesa nel senso di salvaguardia di tali soggetti dal pericolo di infortuni allorquando siano momentaneamente e casualmente in servizio, i quali sono per definizione indeterminati.

4) Cass., Sez. IV, 14 novembre 2025 (ud. 22 ottobre 2025), n. 37243

Infortuni sul lavoro – indebolimento permanente di un organo

In tema di infortunio sul lavoro dal quale derivi una lesione personale, è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 2 (indebolimento permanente di un organo) ogni qualvolta, a causa del fatto lesivo, l'organo risulti menomato nella sua potenzialità funzionale, ridotta, quindi, rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado di menomazione.

5) Cass., Sez. IV, 17 novembre 2025 (ud. 4 novembre 2025), n. 37405

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – delega di funzioni

Attraverso delega di funzioni *ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81* il datore di lavoro trasferisce poteri e responsabilità, per legge connessi al proprio ruolo, ad altro soggetto, il quale assume la posizione di garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante. Incombe, comunque, sul datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, più a monte, un preciso dovere di individuare, quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni, un soggetto dotato qualità necessarie, in termini di professionalità competenza. In tale prospettiva, allora, sussiste la responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni occorsi a titolo di *culpa in eligendo* o di *culpa in vigilando*, laddove questa abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti verificatisi (sempre in materia di delega di funzioni, nel medesimo periodo si veda Cass., 10 dicembre 2025, ud.

27 novembre 2025, n. 39563).

6) Cass., Sez. IV, 24 novembre 2025 (ud. 21 ottobre 2025), n. 37972
Infortuni sul lavoro – principio di colpevolezza – valutazione *ex ante*

In tema di infortuni sul luogo di lavoro, l'addebito colposo deve essere formulato sulla base di una valutazione *ex ante*, essendo necessario porsi nella prospettiva del soggetto agente in un momento antecedente rispetto al concretizzarsi della situazione di rischio. Il comportamento alternativo lecito che egli avrebbe potuto e dovuto tenere per evitare o attenuare le conseguenze dell'evento dannoso deve, infatti, essere valutato alla luce delle condizioni in cui il medesimo soggetto agente si trovava ad operare e delle conoscenze da lui possedute o esigibili.

7) Cass., Sez. IV, 24 novembre 2025 (ud. 30 settembre 2025), n. 37984

Piano operativo di sicurezza – contenuto specifico in relazione all'attività in concreto svolta e alle condizioni del cantiere

Il piano operativo di sicurezza (POS) rappresenta uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento delle lavorazioni e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività svolte nel luogo di lavoro. Il POS, quindi, costituisce, nei cantieri edili, il documento di valutazione del rischio, ove, tra l'altro, debbono essere individuate le misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni; il contenuto minimo di detto documento, pertanto, deve essere necessariamente parametrato alle specificità delle attività oggetto del cantiere, al tipo di attrezzature usate ed alle caratteristiche dell'area in cui il cantiere insiste. Sicché, qualora la pericolosità intrinseca dell'attività esercitata in concreto sia di particolare intensità, più pregnanti devono essere la diligenza e la perizia nel preconstituire, anche attraverso il POS, condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito, atteso che in simili ipotesi la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di lavorazioni comuni (nel caso di specie, il datore di lavoro, in sede di merito, era stato condannato per lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, il lavoratore, posizionato su una scala, era impegnato nella rimozione dei profili di marmo facenti parte della cornice di una porta, posta sul piano rialzato dell'edificio interessato dagli interventi. Durante le operazioni, l'infortunato aveva perso l'equilibrio, precipitando dalla scala da un'altezza di circa due metri rispetto al piano, rovinando all'interno di una cavità di particolare profondità, realizzata in precedenza per ospitare il vano di un ascensore. All'esito della proposizione del ricorso per cassazione, la Corte ha respinto il gravame, condividendo le conclusioni rassegnate in sede di merito in punto di responsabilità del datore per le lesioni subite dal dipendente. Il tutto, non solo per colpa generica, ma anche per colpa specifica consistita, in particolare: i) nella redazione di un POS generico e non conforme ai principi di specificità richiamati dalla normativa di riferimento; ii) nel mancato apprestamento di strumenti di protezione che impedissero la caduta di persone all'interno della cavità destinata ad ospitare il vano ascensore, nel rispetto delle peculiarità del cantiere; iii) nell'aver consentito o, comunque, non impedito, che nel cantiere fossero presenti ostacoli tali da rendere pericoloso il movimento ed il transito delle persone).

8) Cass., Sez. IV, 1 dicembre 2025 (ud. 18 settembre 2025), n. 38782
Infortuni sul lavoro – obbligo di vigilanza effettiva del datore di lavoro

Tra i doveri che la normativa in materia antinfortunistica pone in capo al datore di lavoro, vi è quello di esercitare una vigilanza effettiva e sostanziale sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di

lavoro. Detto obbligo, peraltro, non può considerarsi assolto con la nomina di figure tecniche specializzate, atteso che il datore deve mantenere un controllo effettivo sull'andamento delle attività lavorative e sulle condizioni di sicurezza, in particolare laddove emergano elementi che possano ingenerare dubbi sulla sicurezza delle lavorazioni (nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal datore di lavoro, il quale in sede di merito era stato condannato per l'infortunio mortale occorso ad un proprio dipendente, travolto dal ribaltamento di una pila di ecoballe, precedentemente impilate in verticale, allorquando il medesimo lavoratore era intento a spazzare, con l'ausilio di una scopa, il piazzale antistante l'area di stoccaggio. La Corte, nell'esprimere il principio di cui alla massima, ha ritenuto immune da censure la sentenza resa dalla Corte d'appello, confermando, dunque, la responsabilità del datore per aver consentito lo svolgimento delle predette operazioni di pulizia in un'area esposta al rischio di caduta dall'alto di materiali, in assenza di idonee misure antinfortunistiche, previste dalla normativa di riferimento per prevenire tale rischio. La Cassazione ha, quindi, ribadito che le attività di spazzamento del piazzale erano state condotte dall'infortunato solo con una scopa, manovrata necessariamente dal lavoratore in prossimità delle cataste, esponendo il dipendente al rischio, non adeguatamente vigilato e fronteggiato, di essere investito in caso di caduta delle ecoballe).

9) Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2025 (ud. 1 ottobre 2025), n. 39166

Rischio interferenziale

Qualora nell'esecuzione di lavorazioni siano coinvolte più imprese, tutti i soggetti garanti devono coordinarsi tra loro al fine di garantire, predisponendo tutti i presidi necessari, la sicurezza nell'espletamento dell'attività lavorativa. Il tutto, a nulla rilevando la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le diverse imprese che cooperano tra loro, venendo, piuttosto, in rilievo l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte.

10) Cass., Sez. IV, 9 dicembre 2025 (ud. 20 novembre 2025), n. 39520

Titolarità formale della qualifica di datore di lavoro – omessa predisposizione delle misure antinfortunistiche – responsabilità

In tema di infortuni sul lavoro, l'intestazione fittizia è del tutto irrilevante ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia, gravando, quest'ultima, anche sul soggetto che, sebbene privo di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri tipici del datore di lavoro. Sicché, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore della società a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce *ex se* causa di esonero da responsabilità in caso violazione delle norme in materia antinfortunistica; ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 199 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, infatti, sussiste una corresponsabilità *tanto* del formale titolare della qualifica di datore di lavoro, *quanto* del soggetto che, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici (in tal senso si veda anche Cass., Sez. III, 17 ottobre 2025, ud. 10 settembre 2025, n. 34162).

11) Cass., Sez. IV, 11 dicembre 2025 (ud. 19 novembre 2025), n. 39821

Obbligo di verifica della corrispondenza del macchinario alle prescrizioni di legge – responsabilità del datore di lavoro

Grava sul datore di lavoro l'obbligo di verificare specificamente la conformità dei macchinari impiegati nell'attività lavorativa alle prescrizioni di legge, impedendo l'uso di quelli che, per qualsiasi causa, originaria ovvero sopravvenuta, si rivelino pericolosi per l'incolumità di chi li adopera. In tale prospettiva, dunque, il soggetto garante risponde dell'infortunio occorso al dipendente laddove lo

strumento impiegato difetti dei requisiti di legge, indipendentemente dalla presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE”, o dall’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore. Solo laddove l’accertamento dell’elemento di rischio sia reso impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del macchinario, che non consentano di apprezzarne la pericolosità con l’ordinaria diligenza, non è configurabile, in caso di sinistro, la responsabilità del datore di lavoro (negli stessi termini e nel medesimo periodo anche Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2025, ud. 5 novembre 2025, n. 39169).

12) Cass., Sez. IV, 15 dicembre 2025 (ud. 2 dicembre 2025), n. 40243

Malattia professionale – violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – nesso di causalità

In tema di prova del nesso eziologico tra decesso conseguente a malattia professionale e violazione delle norme antinfortunistiche, il dato scientifico ritenuto affidabile dalla comunità scientifica, tratto da generalizzazioni probabilistiche, in mancanza di fattori causali alternativi ed esclusivi, rispetto a quelli che gli esperti hanno individuato come incidenti sull’evento morte con alta probabilità, può fondare il giudizio di causalità individuale in ragione di specifiche acquisizioni fattuali che dimostrino, con elevata razionalità logica, la riconducibilità del caso singolo alla relazione causale espressa dalla teoria generale.

13) Cass., Sez. IV, 24 dicembre 2025 (ud. 16 dicembre 2025), n. 41477

Infortuni sul lavoro – responsabilità del committente – ingerenza nell’esecuzione delle lavorazioni

L’ingerenza rilevante ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per l’infortunio occorso ad un lavoratore non si identifica con qualsiasi atto o comportamento realizzato dal committente medesimo, dovendo, invece, consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui, tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire, comunque, con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi.

4. Novità normative.

- **Legge 29 dicembre 2025, n. 198**, pubblicata in GURI 30 dicembre 2025, n. 301, che ha convertito con modificazioni il d.l. 31 ottobre 2025, n. 159, recante “misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, innovando sensibilmente il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Qui di seguito si evidenziano le principali novità introdotte in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

i) art. 1-bis, rubricato “termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, ai sensi del quale nelle imprese e negli esercizi di cui alla rubrica, atteso «il basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio», la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico di cui all’art. 37, comma 4, lett. a, d.lgs. n. 81/2008, devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, ovvero dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro);

ii) art. 2, in materia di accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, subordinato, a seguito della novella, all’assenza di condanne penali e sanzioni amministrative anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

iii) art. 3, che disciplina le attività di vigilanza in materia di appalto, subappalto, il “*badge*” di cantiere e la patente a crediti, ove è previsto, innanzitutto, che l’Ispettorato nazionale del lavoro, nel rilasciare l’attestato utile all’iscrizione nella Lista di Conformità INL, debba orientare prioritariamente i propri controlli verso i «datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia

pubblico che privato». La disposizione prevede, poi, la dotazione ai lavoratori del c.d. “*badge*” di cantiere, che deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e che può essere reso disponibile anche in formato digitale. Quanto, invece, alla patente a crediti, tra le più significative novità si sottolinea la circostanza che la decurtazione dei crediti deve avvenire a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza; a tal fine, allora, l’Ispettorato nazionale del lavoro potrà utilizzare, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS) di cui all’art. 10 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (si veda il nuovo comma 7-*bis* inserito all’art. 27, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Viene, inoltre, inasprito il trattamento sanzionatorio per chi opera senza patente ovvero con una patente avente un punteggio insufficiente (inferiore a quindici crediti): la sanzione amministrativa comminata in tali casi, infatti, a seguito della novella, non può essere inferiore ad € 12.000,00 (in luogo del precedente importo di € 6.000,00. Si veda art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2008);

iv) art. 4, ove è previsto un potenziamento dei poteri di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, a tal fine, potrà, tra l’altro, assumere 300 nuovi ispettori a tempo indeterminato, attraverso concorsi organizzati su base regionale per il triennio 2026-2028. La legge interviene, inoltre, su nuove assunzioni «in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali» da parte delle forze dell’ordine, prevedendo la possibilità per l’Arma dei Carabinieri, nella prospettiva della tutela sui luoghi di lavoro, di incrementare di 100 unità la propria dotazione organica;

v) art. 5, dedicato agli interventi in materia di prevenzione e formazione. In tale prospettiva, è previsto che a decorrere dall’anno 2026 l’INAIL trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a € 35.000.000,00 «destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale [...] nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale [...], nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale» (si veda l’art. 11, comma 4-*bis*, d.lgs. n. 81/2008). Tale disposizione innova ulteriormente l’art. 11 d.lgs. n. 81/2008, dedicato alle attività promozionali, inserendo nella norma i seguenti, ulteriori commi:

- art. 11, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale «al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l’INAIL promuove [...] interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali [...]»;

- art. 11, comma 5-*quater*, d.lgs. n. 81/2008, che autorizza «l’INAIL a promuovere [...] interventi di sostegno rivolti in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti»;

- art. 11, comma 6-*bis*, d.lgs. n. 81/2008, che statuisce che «l’INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni *in itinere*, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, di cui alla l. 20 agosto 2019, n. 92 [...]

Sempre l’art. 5 l. n. 198/2025 ha inserito, all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, la lettera z-*bis*,

che ha esteso le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche alla «programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro»

Altra novità significativa introdotta dall'art. 5 l. n. 198/2025 riguarda la tracciabilità delle competenze. È stato, infatti, previsto che le attività di formazione di cui al d.lgs. n. 81/2008 dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino «al fine del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'art. 5 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto» (art. 37, comma 14, d.lgs. n. 81/2008).

La disposizione *de qua* ha, inoltre, apportato modifiche:

- all'art. 77, comma 4, lett. a, d.lgs. n. 81/2008, estendendo gli obblighi di mantenimento in efficienza dei DPI, il mantenimento delle condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni, anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;

- all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l'obbligo, in caso di impiego, come mezzo di accesso, di scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, di dotare le stesse, in base alla valutazione del rischio, o di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto, oppure di una gabbia di sicurezza avente specifiche caratteristiche;

- all'art. 115 d.lgs. n. 81/2008, in tema di lavori in quota, evidenziando che i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità, rispetto ai sistemi di protezione individuale, sono rappresentati da parapetti e reti di sicurezza; solo in caso di impossibilità all'impiego dei predetti strumenti, i lavoratori dovranno utilizzare sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali, ad esempio, sistemi di trattenuta e sistemi di arresto caduta;

vi) art. 7, che involge il tema della sicurezza degli studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la tutela assicurativa INAIL agli infortuni *in itinere* ed escludendo espressamente che gli studenti possano essere adibiti a lavorazioni a rischio elevato «come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante»;

vii) art. 8, con il quale è stata prevista l'erogazione annuale da parte dell'INAIL, a decorrere dall'1 gennaio 2026, di borse di studio ai superstiti di soggetti deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, che hanno diritto alla rendita prevista dalla normativa vigente;

viii) art. 16, che disciplina le modalità di utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni comminate in sede di vigilanza. Tali somme dovranno essere finalizzate ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (si veda l'art. 13, comma 6-bis, d.lgs. n. 81/2008);

ix) art. 17, in tema di sorveglianza sanitaria e promozione della salute. Tra le principali modifiche apportate dalla novella, si segnalano le seguenti:

- le visite mediche devono essere computate nell'orario di lavoro, fatta eccezione per quelle eseguite in fase preassuntiva;

- nell'ambito della sorveglianza sanitaria rientrano anche visite mediche finalizzate a verificare che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti;

- è prevista la possibilità di introdurre, in sede di contrattazione collettiva, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la

fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN;

x) art. 18, dedicato alla disciplina delle organizzazioni di volontariato della protezione civile. La disposizione ha, tra l'altro, previsto che i rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, non sono soggetti alle sanzioni penali previste per il datore di lavoro, il dirigente, il preposto ed il lavoratore (si veda art. 3-bis d.lgs. n. 81/2008).